

del 5/6/11 al 19/6/11

Prot. n. _____



Deliberazione n. 137

Spedita il _____

del 30/05/2011

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Attivazione giudizio cautelare c/Nicosiambiente s.r.l.
Nomina Legale.

L'anno duemilaundici addì trenta del mese di Maggio

Nei locali del Palazzo Municipale.

La Giunta Municipale

Con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra STIVALA dott.ssa Vincenza

si è alle ore 11.50 di oggi riunita, nelle persone dei Signori:

| | | | Pres. | Ass. | |
|---|----------|-----------|-------|------|----------------------|
| 1 | CATANIA | Antonino | X | | SINDACO - PRESIDENTE |
| 2 | COMPOSTO | Giovanni | | X | Vice Sindaco |
| 3 | MURE' | Alberto | X | | Assessore |
| 4 | LO FARO | Mario | X | | Assessore |
| 5 | CATANIA | Salvatore | X | | Assessore |
| 6 | POTENZA | Nabor | | X | Assessore |
| 7 | LIZZO | Carmelo | X | | Assessore |

Ha adottato la seguente deliberazione su proposta del VI° Settore / Assessore _____



COMUNE DI NICOSIA

C.A.P. 94014 Provincia di Enna

VI SETTORE - Ufficio Contenzioso

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Attivazione giudizio cautelare c/Nicosiambiente s.r.l. Nomina legale.

IL DIRIGENTE IL VI SETTORE

PREMESSO:

- **CHE** in data 26.03.10 prot. al n. 11320 – n. 1609/VV.UU. del 29.03.10 è stato notificato a quest'Amministrazione ricorso cautelare ai sensi dell'art. 700 – 696 e 697 c.p.c. c/Comune di Nicosia e c/EnnaEuno S.p.A in liquidazione con il quale Nicosiambiente s.r.l.- gestore della discarica- ha richiesto al giudice adito:

- di accertare ai sensi dell'art. 700 c.p.c. l'intervenuta risoluzione della Convenzione del 26.11.98 e delle sue successive modifiche ed integrazioni, intercorrente con il Comune di Nicosia e detta società per la gestione della discarica comunale ;
- di accertare ai sensi dell'art. 700 c.p.c. che la ricorrente non è il soggetto avente diritto alla restituzione della discarica (dissequestrata) di Canalotto – S. Giovanni e che dunque essa non è tenuta a prendere in consegna tale area;
- di ordinare ai sensi dell'art. 700 c.p.c. al Comune di Nicosia e/o all'ATO EnnaEuno di prendere in consegna l'area (dissequestra) in cui è ubicata la discarica di Canalotto – S. Giovanni;
- di disporre l'accertamento tecnico preventivo sullo stato dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature ubicate nella discarica di Canalotto – S. Giovanni, ordinando al consulente di compiere le proprie valutazioni ex art. 696 c. 2 c.p.c. in ordine alle cause delle eventuali situazioni di pericolo riscontrate, agli interventi necessari per porvi rimedio e ai relativi costi, chiedendo di essere autorizzata a partecipare alle operazioni relative all'ATP con l'assistenza del CTP Ing. De Gasperis;
- di disporre la condanna alle spese di lite.

- **CHE** con delibera G.M. n. 88/10 è stato stabilito di resistere al suddetto ricorso cautelare, conferendo il patrocinio legale dell'Ente all'Avv. Francesca Gemmellaro del Foro di Nicosia, giudizio definitosi con Ordinanza Rep. n. 668/10 con la quale il Tribunale di Enna:

- ha rigettato le domande spiegate da Nicosiambiente s.r.l. relativamente al ricorso ex art. 700;

- ha compensato le spese del giudizio tra le parti in causa;
- ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale in merito alla richiesta di accertamento tecnico preventivo e disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 30.09.10, ancora in corso;

- **CHE**, su suggerimento del suddetto legale, con delibera G.M. n. 118/10, è stato stabilito di promuovere autonomo giudizio cautelare c/Nicosiambiente s.r.l. per l'accertamento della sussistenza dell'obbligo della predetta società alla presa in consegna e gestione della discarica comunale in virtù della convenzione del 26.11.08 e successive modifiche ed integrazioni ancora valida ed efficace tra le parti e di affidare il patrocinio legale dell'Ente all'Avv. Francesca Gemmellaro, giudizio definitosi con la dichiarazione di improcedibilità per litispendenza per come comunicato dal suddetto legale, giusta nota del 27/05/2011 prot. al n. 16186, assunta al protocollo di Settore al n. 2456 del 30/05/2011;

- **CHE** in data 30.04.10 prot. al n. 15314 Nicosiambiente s.r.l. nell'ambito del predetto procedimento cautelare, ha notificato atto di citazione con il quale ha chiesto:

- di accertare e/o dichiarare la risoluzione della convenzione stipulata con il Comune di Nicosia il 26.11.98 e successive modifiche ed integrazioni;
- di accertare e/o dichiarare che Nicosiambiente non è il soggetto avente diritto alla restituzione della discarica comunale e quindi non è soggetto obbligato a prendere in consegna tale area;
- condannare il Comune di Nicosia e/o l'ATO EnnaEuno a prendere in consegna la discarica comunale;

- **CHE** con delibera G.M. n. 176/10 è stato stabilito di resistere al suddetto giudizio e di affidare il patrocinio legale dell'Ente all'Avv. Francesca Gemmellaro in estensione dell'incarico e con le modalità e condizioni di cui alla delibera G.M. n. 88/10, giudizio definitosi con la dichiarazione di incompetenza del Giudice adito per come comunicato dal suddetto legale, giusta nota del 27/05/2011 prot. al n. 16186, assunta al protocollo di Settore in data 30/05/2011 al n. 2456;

- **CHE** con delibera G.M. n. 133/10, a seguito di quanto suggerito dal legale dell'Ente, è stato stabilito di attivare autonomo giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c. al fine di fare constatare lo stato della discarica al momento della consegna, nonché i danni nella stessa presenti e la loro causa ricollegabile agli errori di progettazione, alla cattiva realizzazione delle opere di costruzione dell'impianto ed in particolare delle opere di regimentazione delle acque piovane da parte di Nicosiambiente, nonché il costo delle opere da realizzare per porre rimedio ai danni presenti, mettere in sicurezza, bonificare e potere gestire la discarica, salvo accertamento in contraddittorio con detta società, giudizio ancora in corso;

PREMESSO, altresì:

- **che**, nell'ambito del procedimento penale inerente la gestione della discarica comunale, il Tribunale di Nicosia con provvedimento del 25.05.10 ha disposto per i motivi ivi indicati la restituzione della discarica di C/da Canalotto al Comune di Nicosia;
- **che** con delibera G.M. n. 131/10 è stato stabilito di proporre impugnativa al suddetto provvedimento affidando il patrocinio legale dell'Ente all'Avv. Gianfranco D'Alessandro del Foro di Nicosia;
- **che** in relazione al superiore incarico il legale ha proposto impugnativa sia dinanzi al Tribunale del riesame di Enna, sia dinanzi la Suprema Corte di Cassazione;
- che con ordinanza del 16.06.10 il Tribunale di Enna ha dichiarato inammissibile l'appello e condannato il Comune di Nicosia al pagamento delle spese processuali;
- che anche il giudizio avanti la Suprema Corte ha avuto esito negativo per come telefonicamente comunicato dal predetto legale e ribadito dall'Avv. F. Gemmellaro con la sopracitata nota prot. al n. 16186 del 27/05/2011 .

DATO ATTO:

- **che** con nota prot. al n. 10516 del 04.04.11 l'avv. Francesca Gemmellaro ha comunicato, stante il rifiuto di Nicosiambiente di riprendere la gestione della discarica, di inoltrare apposita richiesta alla Prefettura di Enna al fine di escutere la polizza fideiussoria- agli atti- per coprire le spese necessarie alla bonifica del sito e al ripristino ambientale;
- **che** con la medesima nota ha rappresentato l'opportunità di iniziare un procedimento cautelare con il quale richiedere la dichiarazione della sussistenza dell'obbligo in capo a Nicosiambiente di riprendere la gestione della discarica o la bonifica dell'area e il ripristino ambientale;
- **che** con nota del 07.04.11 prot. n. 11094 del 08.04.11 il Dirigente del VI Settore ha richiesto al sig. Sindaco e al Dirigente U.T.C. di comunicare le determinazioni assunte in merito a quanto richiesto con la predetta nota al fine dell'istruttoria dei provvedimenti di competenza del Servizio Contenzioso;

VISTA del 27/05/2011 prot. al n. 16186, assunta al protocollo di Settore in data 30/05/2011 al n. 2456, con la quale l'Avv. F. Gemmellaro, nel relazionare sullo stato dei procedimenti intercorrenti tra il Comune di Nicosia e Nicosiambiente, evidenzia la necessità di intraprendere nuovo giudizio cautelare per l'accertamento della sussistenza dell'obbligo della predetta società alla presa in consegna e gestione della discarica comunale in virtù della convenzione del 26.11.08 e successive modifiche ed integrazioni ancora valida ed efficace tra le parti e/o a provvedere alla bonifica dell'area e al ripristino ambientale, nella considerazione:

- che i giudizi avverso l'ordinanza del 25/05/2010 di restituzione della discarica di C/da Canalotto al Comune di Nicosia hanno avuto esito negativo per il Comune
- che il giudizio cautelare e di merito proposti da Nicosiambiente si sono definiti negativamente per detta Società
- che il cautelare proposto dal Comune di Nicosia si era già esaurito con la per dichiarazione di improcedibilità per litis pendenza

VISTA l'annotazione in calce alla predetta nota con la quale il RUP per la gestione della discarica ha ravvisato la necessità di intraprendere nuovo giudizio cautelare al fine di obbligare Nicosiambiente alla gestione della discarica alla luce anche dell'ordinanza del 25/05/2010 di restituzione della stessa al Comune di Nicosia;

CONSIDERATO dover dare esecuzione alla determinazione del RUP, per come suggerito dal legale dell'Ente, atteso che la presa in consegna della discarica comunale, qualora non dovuta e in vigenza della convenzione ancora non risolta, comporterebbe per il Comune di Nicosia un notevole pregiudizio economico, poiché il dissequestro e la conseguente consegna disposta dal giudice è basata sulla necessità di evitare un progressivo peggioramento delle condizioni ambientali della zona su cui insiste detta discarica in assenza di una messa in sicurezza della medesima e nella considerazione della quantità di rifiuti sulla stessa esistenti;

VISTA la Legge n. 248/06, che pur mantenendo la natura del conferimento dell'incarico al legale esterno all'Ente, quale nomina fiduciaria, abolisce l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametri al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

RITENUTO, pertanto, dover proporre giudizio cautelare e conferire apposito mandato ad un legale libero professionista, stante la mancanza di figure professionali nell'organico dell'Ente demandando al Dirigente del Servizio competente, l'emissione dei provvedimenti consequenziali per la regolarizzazione contabile dell'incarico;

VISTO L'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche;

PROPONE

- **di autorizzare** il Sindaco a promuovere autonomo giudizio cautelare c/Nicosiambiente s.r.l. per l'accertamento della sussistenza dell'obbligo della predetta società alla presa in consegna e gestione della discarica comunale in virtù della convenzione del 26.11.08 e successive modifiche e integrazioni ancora valida ed efficace tra le parti e/o a provvedere alla bonifica dell'area e al ripristino ambientale;

- **di conferire** a tale fine mandato ad un legale libero professionista per la difesa del Comune innanzi all'autorità Giudiziaria autorizzandolo al compimento di tutti gli atti consequenziali previsti dalla legge, in ogni stato e grado dei giudizi;
- **di provvedere** alla liquidazione del corrispettivo secondo quanto stabilito dalla G.M., a definizione del giudizio e seconda la disponibilità di bilancio previa presentazione di parcella corredata dal parere di congruità del competente Ordine Forense;
- **di demandare** al Dirigente del Servizio Contenzioso l'emissione dei consequenziali provvedimenti per la regolarizzazione contabile dell'incarico conferito, sulla base di quanto stabilito dalla G.M. ;
- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di evitare danno all'Ente .

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Grazia Leanza



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Allegato alla deliberazione
G. M. ovv. C.C. n. 137 del 30-05-2011

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal VI Settore, relativa a:
Attivazione giudizio cautelare c/Nicosiambiente s.r.l. Nomina Legale.


PARERI

(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30)

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Nicosia, li 30/05/2011

Il responsabile del Settore



Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della spesa di €. _____ al Capitolo _____ del bilancio per l'esercizio _____, cui corrisponde in entrata il capitolo _____.

Nicosia, li _____

Il responsabile di Ragioneria

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

f.to A. CATANIA

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to A. MURE-

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to V. STANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Sulla relazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata per affissione all'Albo Pretorio del Comune il 05-06-2011 giorno festivo successivo alla data di emissione della deliberazione e per la durata di gg. 15 consecutivi, e che nessuna opposizione è stata presentata a questa Segreteria.

IL MESSO COMUNALE

f.to _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

Estratto conforme all'originale da servire per uso amministrativo, *per le pubblicazioni*

Nicosia, li 01-06-2011



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE CERTIFICA CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L.r. 44/91 - perché meramente esecutiva (art. 15, comma 6°);
- è divenuta esecutiva il _____ non essendo pervenuta richiesta di controllo ai sensi dell'art. 4, comma 3° della L. r. 23/97;
- il CO.RE.CO. di ENNA/PALERMO ha restituito la delibera con Dec. n. _____ Prot. n. _____ del _____ in quanto non soggetta a controllo tenuto conto che lo stesso non risulta richiesto;

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

La presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12/16 della L.r. 44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, 30-05-2011

f.to V. STANIA